

Il trust “dopo di noi” compie dieci anni

Redatto da Emilio Meneghella, ICAEW Chartered Accountant, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Il trust “dopo di noi” è uno strumento giuridico che permette ai genitori (o ai familiari) di organizzare oggi, in modo chiaro e vincolante, la tutela personale e patrimoniale del soggetto con disabilità grave quando loro non ci saranno più. L’idea di fondo è semplice: mettere da parte un patrimonio “segregato” e disciplinarne l’uso con regole precise, cucite sul progetto di vita della persona fragile.

Cosa prevede la legge “Dopo di noi” e come funziona un trust

La **legge “Dopo di noi” (L. 112/2016)** nasce proprio per proteggere le persone con disabilità grave prive, o prossime a perdere, il sostegno familiare. Prevede misure di assistenza, cura e inclusione sociale, e indica tra gli strumenti utilizzabili il trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali regolati da affidamenti fiduciari. Il punto chiave è che non si guarda solo all’aspetto economico, ma al “progetto di vita” del soggetto debole: dove vivrà, chi lo assisterà, come verranno finanziate le sue esigenze quotidiane, come mantenerne relazioni, attività e abitudini.

In un trust “dopo di noi” intervengono tre figure fondamentali:

- il disponente: di solito il genitore o i genitori, che mettono beni nel trust;
- il trustee: la persona (o società) che gestisce i beni secondo le regole dell’atto;
- il beneficiario: la persona con disabilità, in favore della quale tutto è impostato.

I beni conferiti (es. casa di famiglia, risparmi, polizze) diventano un patrimonio separato, destinato solo alla cura e al sostegno del beneficiario. Il trustee non è “proprietario libero”, ma gestore con obblighi rigorosi, verificati da una figura di controllo (spesso chiamata guardiano).

Esempio 1 – I genitori di Mirko

Mirko ha 28 anni, una disabilità grave riconosciuta, vive con i genitori che oggi si occupano di tutto: terapie, accompagnamento, gestione del denaro. La loro preoccupazione è: **“Quando non ci saremo più, chi si occuperà di lui? E con quali mezzi?”**. Con un trust “dopo di noi” possono:

- conferire la casa di famiglia e una parte dei risparmi;
- nominare un trustee (ad esempio un professionista di fiducia) che dovrà:
 - pagare le spese di assistenza e cura;
 - mantenere la casa e garantirne l’uso a Marco;
 - coordinarsi con l’amministratore di sostegno e con la struttura diurna che Marco frequenta;
- indicare un guardiano (per esempio uno zio o un amico di famiglia) che controlli il lavoro del trustee e possa sostituirlo se non rispetta le regole.

Nell’atto di trust scrivono anche indicazioni molto concrete: che Mirko deve continuare a vivere, se possibile, nella casa di famiglia o in una struttura il più possibile simile; che deve proseguire le terapie che oggi funzionano; che una parte del budget deve essere destinata ad attività ricreative che per lui sono importanti (ad es. musica, nuoto, vacanze assistite).

Il ruolo centrale del “progetto di vita”

Il trust non è solo un “contenitore di beni”, ma uno strumento per tradurre in regole giuridiche un progetto di vita ben definito. Per questo, nell’atto istitutivo è essenziale descrivere:

- le condizioni di salute e le autonomie residue;
- i bisogni attuali e prevedibili nel tempo (sanitari, assistenziali, abitativi);
- le preferenze della persona (ambiente di vita, relazioni, attività significative).

Più il progetto di vita è dettagliato, più il trustee avrà una bussola chiara per le decisioni quotidiane (scegliere un assistente, valutare un trasferimento, autorizzare una spesa).

Questo aiuta a evitare che, nel tempo, la gestione diventi puramente contabile o meramente “di risparmio”, sacrificando la qualità della vita del beneficiario.

Esempio 2 – Anna e la soluzione abitativa

Anna ha 35 anni, disabilità grave, ma un buon livello di autonomia in alcune attività. I genitori, già anziani, vogliono evitare che, dopo di loro, Anna venga collocata in una struttura lontana dagli affetti e dalle sue abitudini. Nel trust indicano che il progetto di vita di Anna prevede:

- la permanenza in un appartamento in co-housing con altre due ragazze, con assistenza programmata;
- la partecipazione a un laboratorio protetto tre giorni a settimana;
- un budget mensile minimo per attività sociali (palestra, cinema, uscite con volontari).

Il trustee ha il dovere di usare il patrimonio del trust per mantenere questo modello di vita il più a lungo possibile, adattandolo solo se ciò risponde al miglior interesse di Anna (ad es. aggravamento delle condizioni, cambio di servizi sul territorio), sempre informando e confrontandosi con il guardiano e con i soggetti indicati nell'atto.

Protezione del patrimonio e garanzie di controllo

Il grande vantaggio del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti non sono aggredibili per debiti personali del trustee né dei genitori, e non possono essere usati per scopi diversi da quelli individuati nell'atto. Questo riduce il rischio che, dopo la morte dei genitori, il patrimonio venga disperso o gestito in modo incoerente rispetto alle esigenze del soggetto debole. Per ridurre ulteriormente i rischi, nel trust “dopo di noi” è opportuno prevedere:

- obblighi di rendicontazione periodica del trustee (es. relazione annuale su spese, investimenti, attività di cura);
- poteri chiari del guardiano: approvazione di alcune decisioni importanti, revoca e sostituzione del trustee in caso di inadempimento;

- la possibilità di coinvolgere, per le scelte sensibili, l'amministratore di sostegno o altri familiari di riferimento.

Esempio 3 – Quando il controllo fa la differenza

Supponiamo che il trustee, per prudenza, tenga i fondi del trust quasi tutti liquidi, rinunciando a interventi di ristrutturazione dell'abitazione dove vive il beneficiario, che ne avrebbe bisogno per migliorare l'accessibilità. Il guardiano, leggendo la rendicontazione, può ritenere che questa scelta sia contraria al progetto di vita (che prevede espressamente una casa sicura e accessibile). In questo caso, potrà sollecitare il trustee a intervenire, mettere per iscritto le proprie osservazioni e, se necessario, attivare i poteri di sostituzione o rivolgersi al giudice competente. In questo modo il controllo non è solo formale, ma sostanziale, ancorato alle esigenze concrete del soggetto debole.

Cenni sulle agevolazioni fiscali

La legge "Dopo di noi" prevede, per i trust che rispettano tutti i requisiti (beneficiario con disabilità grave, atto pubblico, progetto di vita dettagliato, presenza del soggetto di controllo, destinazione esclusiva dei beni alla sua tutela), un regime fiscale di favore. In particolare, i conferimenti di beni e diritti nel trust possono beneficiare di esenzioni o applicazioni in misura fissa di alcune imposte, rendendo più sostenibile la scelta per le famiglie. È importante però che la struttura del trust sia corretta: ad esempio, l'assenza del guardiano o la mancanza di un chiaro collegamento al progetto di vita può comportare la perdita delle agevolazioni e problemi interpretativi. Per questo la fase di progettazione, in dialogo con professionisti esperti e con i servizi socio-sanitari del territorio, è decisiva.